

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone originariamente dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Commissario per la Provvisoria Amministrazione dell'Ente n° 46 del 20/05/2014, è stato approvato il Regolamento che disciplina l'imposta unica comunale, con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti TARI nel territorio di questo Comune;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti per l'anno d'imposizione.

VISTA la relazione al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato "A" alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VALUTATI i contenuti del Piano Finanziario dettagliati nella relazione dell'ufficio;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione del sistema tariffario per l'applicazione della TARI in base a quanto stabilito nel Regolamento, partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

VISTE le linee guida per la redazione del piano finanziario ai fini TARES definite dal Ministero dell'Economia e Finanze-Dipartimento delle Finanze;

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Finanziario sopra illustrato, in attuazione dell'art. 1 comma 683 della legge 147/2013 citata e dell'art. 32 del Regolamento comunale della I.U.C.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 52 c. 2 del D.L.vo n. 446/1997, dell'art. 52 comma 16 della L. n. 388/2000 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 il presente provvedimento, avendo natura tributaria e prodromica all'approvazione del sistema tariffario TARI, deve essere approvato entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019.

RICHIAMATI :

- l'art.151 comma 1, del Dlgs 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014);
- l'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- Lo Statuto comunale vigente;
- Il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- Il Regolamento comunale per la disciplina della IUC vigente;
- D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art.52 del D.Lgs 15/12/1997, n.446;
- D.Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2019 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

DATO ATTO in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:

Il parere favorevole del dirigente del settore risorse umane e finanziarie in data _____, in merito alla regolarità tecnica.

Il parere favorevole del dirigente del settore risorse umane e finanziarie in data _____, in merito alla regolarità contabile.

Il parere favorevole del Segretario generale in data _____

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono integralmente riportate:

1) di approvare il Piano Finanziario relativo alla gestione dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti per l'anno 2019 sulla base delle evidenze in punto costi presunti dell'anno 2018, pari ad euro 3.986.771,23 che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Piano Finanziario di cui al precedente punto 1 costituisce atto prodromico e presupposto per l'approvazione del sistema tariffario relativo alla TARI anche ai sensi del Regolamento della Imposta Unica Comunale che disciplina il tributo medesimo;

3) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

4) di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli, contrari, astenuti su presenti e votanti espressi in modo palese,

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

